

(N. 2325)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SEGNI)

NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1952

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui assistiti dal contributo dello Stato al comune di Bari per il risanamento igienico urbanistico della città vecchia.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con regio decreto-legge 5 novembre 1931, numero 1479, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 431, fu dichiarato di pubblica utilità ed approvato il piano regolatore edilizio della città vecchia di Bari e l'annesso regolamento contenente le norme esecutive. Per la esecuzione del piano fu assegnato il termine di venti anni decorrente dal 5 novembre 1931, termine che fu confermato con il regio decreto-legge 8 aprile 1939, n. 734, con il quale venne approvato il piano di variante relativo alla zona limitata tra Piazza del Ferrarese, Corso Vittorio Emanuele, Strada S. Benedetto e Strada Vallisa.

Detto termine, peraltro, che è scaduto il 4 novembre 1951, è stato, con decreto 27 ottobre 1951, prorogato di 6 anni.

Soltanto quattro anni dopo l'approvazione del piano generale edilizio e precisamente il 15 maggio 1935, constatatasi la impossibilità assoluta da parte del Comune di far fronte alla spesa prevista per l'attuazione del piano che dall'originaria somma di lire 29.350.000 era aumentata nel progetto aggiornato a lire 62.000.000, l'Amministrazione del tempo presentò al Governo un elaborato rapporto con il quale si dimostrava la necessità assoluta ed urgente dell'intervento dello Stato nella riso-

luzione di un problema che sotto tutti gli aspetti igienici, sociali e di tutela del patrimonio artistico, rappresentava un interesse di carattere nazionale, avuto altresì riguardo al fatto che la vecchia Bari, pur con tutte le sue profonde esigenze di risanamento, quale città storica era da considerare — come ebbe a definirla il Consiglio superiore per le antichità e le belle arti — tutto un monumento nel suo suo schema topografico, come nel suo aspetto paesistico, nel carattere delle sue vie, negli aggruppamenti dei suoi edifici maggiori e minori.

La richiesta aveva fondamento perchè non poche furono le città che si giovano nel decennio 1930-1940 di speciali facilitazioni statali per la esecuzione di piani di risanamento e di altre opere di notevole interesse pubblico come Bergamo, Ravenna, Livorno, Brescia, Torino, Fiume, Trento, Mantova ed altre, in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580, del regio decreto 18 giugno 1932, n. 756 e successive integrazioni.

Il Governo non mancò di dare affidamenti che sarebbe intervenuto con la concessione delle agevolazioni già accordate al Comune di Livorno, ma a causa poi degli avvenimenti di carattere nazionale ed internazionale non fu possibile svolgere alcuna iniziativa.

Come si è già avvertito, il progetto elaborato in conformità dei criteri tracciati dal Consiglio superiore delle antichità e le belle arti in materia di sistemazione edilizia delle città storiche non prevede vaste demolizioni, ma soltanto l'apertura di due strade di penetrazione e il risanamento igienico delle abitazioni che non dovranno essere demolite.

È precisamente quest'ultima finalità che rende oggi assolutamente improrogabile l'attuazione del piano dappoichè le gravi condizioni antigieniche rilevate all'atto della compilazione del progetto si sono venute aggra-

vando per un complesso di cause determinatesi durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale.

Invero la gran parte della popolazione (circa 30 mila abitanti) è ancora costretta ad abitare in case umide, senza aria e senza luce, in parte sottostanti al livello stradale. Le condizioni generali di insalubrità delle abitazioni, aggravate seriamente dall'addensamento della popolazione (14 mq. per abitante in confronto all'indice 39 del quartiere Murat) e dalla condizione economica degli abitanti, costituiscono una insidia perenne alla esistenza stessa di quella laboriosa popolazione, la quale, nonostante le maggiori cure dedicate dall'Amministrazione in ogni tempo nell'espletamento dei servizi di igiene e di profilassi, detiene il primato della mortalità infantile e nella diffusione della tubercolosi, del tracoma e di altre malattie infettive e diffusive.

Una parziale rilevazione effettuata nel 1938 mise in evidenza che su 1.000 famiglie composte di 5 o più persone, il 50 per cento circa viveva in abitazioni composte di una stanza, e che le famiglie composte di 5 o più persone rappresentavano il 52,18 per cento di tutti gli abitanti censiti in Bari vecchia.

La situazione, già grave, quindi, nel 1938, si è aggravata maggiormente dopo gli eventi bellici ed il Comune di Bari ha chiesto ora che lo Stato intervenga con ogni urgenza per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di risanamento della città vecchia, la cui spesa, nel progetto aggiornato, ammonta a lire un miliardo e 200 milioni.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Comune di Bari, fino all'ammontare di lire 1.200.000.000, assistiti dal concorso dello Stato nella misura del 4 per cento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Comune di Bari, per il risanamento igienico-urbanistico della città, mutui per un ammontare complessivo di lire 1 miliardo 200.000.000, ammortizzabili in 35 anni, al tasso vigente al momento della concessione, con il concorso statale annuo costante in ragione del 4 per cento delle somme mutate.

## Art. 2.

Per la corresponsione del concorso statale previsto dal precedente articolo, è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 24.000.000 in ciascuno degli esercizi 1952-53 e 1953-54.

La somma di lire 1.680.000.000 occorrente per il pagamento del concorso di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24.000.000 nello esercizio 1952-53, di lire 48.000.000 annue dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1986-87 e di lire 24.000.000 nell'esercizio 1987-88.

All'onere di lire 24.000.000 derivante nell'esercizio 1952-53 dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.